



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 63
Informativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

Deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2011 01258/110 del 14/03/2011
modifiche al regolamento. Integrazione alle circolari nn. 94/2006, 23/2007, 199/2009.

Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento per la tutela degli animali, la civica amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare alcune modifiche al suddetto regolamento per adeguarlo ad alcune esigenze manifestate dalla cittadinanza, dalle associazioni di volontariato animalista e da altre organizzazioni di settore.

Si esaminano di seguito le modifiche di maggiore rilevanza per l'attività della Polizia Municipale.

ART. 8 BIS RONDINI, BALESTRUCCI, RONDONI E TOPINI

L'art. 8 bis di nuova introduzione, prevede: “ *E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini*”.

Sono previste delle deroghe a tale divieto, debitamente autorizzate dagli uffici competenti, solo nei casi di ristrutturazione o restauri ed al di fuori dei periodi di nidificazione (15 settembre – 15 febbraio).

ART. 9 DIVIETI GENERALI

Sono stati modificati i seguenti commi:

- ⇒ con il comma 20 è fatto divieto di vendita, trasporto, uso di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno;
- ⇒ con il comma 22 è fatto divieto di impiegare nell'attività di accattonaggio cuccioli di età inferiore a 180 giorni ed è introdotto il nuovo divieto per tutti gli animali di essere soggetti attivi dell'accattonaggio (ad es. non può essere messo al collo dell'animale il contenitore per la raccolta delle monetine);

Sono stati inseriti, altresì, due nuovi commi a tutela del benessere degli animali, in relazione all'art. 9, comma 1:

- ⇒ comma 23: “ *E' vietato su tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città.*”;
- ⇒ comma 24: “ *E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di*

quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario....”.

ART. 15 BIS ANIMALI DI PROPRIETA' NELLE CASE DI RIPOSO

L'amministrazione favorisce e riconosce la *Pet therapy*, a tal fine viene consentito, agli ospiti autosufficienti di accedere nelle case di riposo per anziani accompagnati dai propri gatti, cani o volatili, a condizione che venga adottata la massima cura affinché l'animale non sporchi, disturbi o provochi danni.

Le Direzioni sanitarie delle ASL e gli altri servizi competenti dovranno valutare le condizioni relative alla detenzione di tali animali prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture.

ART. 16 VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI

Viene introdotta una nuova disciplina per la detenzione ai fini di commercio degli animali acquatici e dei volatili. In particolare:

- ⇒ gli animali acquatici devono essere tenuti in acquari di dimensioni e capienza adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate, al fine di consentire adeguato movimento e comunque la capienza minima dei contenitori deve essere di litri 10 per (1) pesce, aumentata di 5 litri per ogni pesce aggiunto;
- ⇒ gli acquari devono avere adeguato ricambio, depurazione e ossigenazione dell'acqua;
- ⇒ sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale;
- ⇒ la capienza minima dei contenitori deve essere di litri 10 per un pesce aumentata di litri 5 per ogni pesce aggiunto;
- ⇒ le gabbie dei volatili devono essere adeguate alle funzioni motorie delle specie ivi ospitate e comunque le voliere devono avere dimensioni minime pari a 5 volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi ospitata;
- ⇒ ai volatili deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte, in caso di necessità occorre garantire la luce artificiale almeno dalle h. 9 alle h. 17;
- ⇒ l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili;
- ⇒ per le specie che lo necessitano devono essere predisposti adeguati posatoi per lo stazionamento;

Sono inoltre state introdotte le seguenti ulteriori disposizioni per gli animali vivi:

- ⇒ per le femmine gravide e/o con cuccioli devono essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo;
- ⇒ per ogni animale venduto o detenuto a scopo di commercio occorre che vi sia la certificazione veterinaria con validità di 10 giorni decorrenti dalla data della vendita; tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e la copia dovrà essere tenuta dal venditore per due anni ai fini dell'esibizione alle autorità competenti;
- ⇒ è vietata l'esposizione di animali al pubblico nelle vetrine; all'interno dei negozi devono essere predisposti adeguati spazi espositivi ed è altresì vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste (ad esempio preda e predatore).

ART. 17 MOSTRE FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI TEMPORANEI

L'art. 17 è stato interamente riformulato. L'attuale disciplina è improntata al rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente al fine di garantire che determinate specie di animali (delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni) non

vengano più utilizzate presso le strutture circensi e negli spettacoli viaggianti.

E' stato introdotto, a partire dal 1° febbraio 2013 ed a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, **il divieto assoluto di utilizzare e/o esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento pubblico o privato animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche** di cui alle linee guida dell'autorità scientifica CITES (tutte le specie di: elefanti, felini, orsi, lupi, primati, rinoceronti, ippopotami, foche e cetacei, giraffe, otarie, leoni marini, rapaci notturni e diurni), anche se muniti di autorizzazioni attinenti l'idoneità igienico sanitaria delle strutture.

Tuttavia, sempre a far data dal 1° febbraio 2013, in deroga al divieto di cui sopra, è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:

- a) *camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama).*
Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti);
- b) *zebre.* *Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali;*
- c) *bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti.* *Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie;*
- d) *rettili.* *Ferma l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.*

I circhi attendati sul territorio comunale, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui sopra, hanno l'obbligo di:

- ⇒ assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- ⇒ disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992 ⁽¹⁾;

(1) Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874 e del regolamento (CEE) N. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica"

- ⇒ assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- ⇒ non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

Il commi 6, 7 e 8 prescrivono le modalità necessarie per la presentazione della domanda e per il relativo rilascio della prescritta autorizzazione.

ART. 20 DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

Al titolo III dedicato ai cani, ed in particolare all'art. 20 con riferimento all'utilizzo della catena, quando previsto, la norma prescrive che la sua lunghezza debba essere pari ad almeno due volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a 5 metri.

Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata almeno un ora al giorno di movimento libero.

Infine, se un cane di età superiore ai 180 giorni viene detenuto in uno spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a 15 mq. per ogni animale.

ART. 23 ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

Tra i mezzi pubblici è stata ricompresa anche la linea di metropolitana che nella precedente versione della norma non era stata contemplata.

Il comma 2 prevede adesso che **nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico sanitarie** comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e **previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali**.

ART. 38 FAUNA SEVALTICA

Coloro che rinvencono esemplari di fauna selvatica vivi o morti devono comunicare **entro 24 ore** il ritrovamento alla Provincia per le incombenze del caso (**Se viene rinvenuto un animale selvatico in difficoltà accertarsi che:** non sia ad esempio un giovane volatile al suo primo volo o un cucciolo sorvegliato a distanza dalla madre, situazioni che in natura sono del tutto normali e che non richiedono l'intervento dell'uomo. **Se invece si accerta che l'animale è ferito o in pericolo, è necessario utilizzare le seguenti precauzioni:** non stressare l'animale inseguendolo o facendo eccessivo rumore, ma avvicinarlo con calma e lentamente; una volta catturato riporlo in un contenitore adeguatamente areato e non disturbarlo ulteriormente; non manipolarlo più dello stretto necessario.

Contattare l'utenza telefonica 349/4163347 dell'Agente appartenente alla Provincia, per comunicare quanto occorso.

ART. 40 POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA VARIETA' DOMESTICA

Con riferimento agli interventi di pulizia, di disinfezione e di tipo meccanico per impedire la nidificazione e lo stazionamento dei colombi adottati dai proprietari degli stabili, è stato introdotto il divieto di utilizzare dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici. Le installazioni già esistenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che verrà predisposto dall'Amministrazione.

L'alimentazione dei colombi non è adesso consentita ad una distanza inferiore a 50 metri da ospedali, strutture di ricovero, asili nido, scuole e aree giochi bimbi.

In ogni caso l'alimentazione dei colombi, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata

in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.

ART. 41 DETENZIONE DI VOLATILI ED ANIMALI ACQUATICI

Anche per la detenzione di volatili ed animali acquatici, sono ribaditi i principi di cui all'art. 16 del presente regolamento, che per brevità si richiamano di seguito negli aspetti più generali.

Le gabbie utilizzate per la detenzione dei volatili devono permettere agli animali di muoversi comodamente e di stendere le ali. Deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte, in caso d'impedimento occorre supplire con luce artificiale dalle ore 9,00 alle 17,00.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

Sono vietati gli acquari sferici. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari di dimensioni e capienza conformi alle esigenze delle specie ospitate e in ogni caso non dovranno mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

Nella norma è altresì fatto assoluto divieto di:

- ⇒ premesso che si debbano utilizzare vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, è vietato conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso sia al dettaglio - nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi (ad esclusione dei molluschi lamellibranchi cosiddetti frutti di mare) in vasche con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- ⇒ procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
- ⇒ tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

CSLV/DC/CC
Addì, 10/6/2011

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Fulvio CAGNANI